

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Disciplinare di gara

CIG 6432658D4C

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta da Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito per brevità: Laziodisu o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione della concessione di servizi avente per oggetto **“Il Servizio di Tesoreria”**.

Il presente affidamento è **qualificabile come “concessione di servizi”¹ e pertanto allo stesso, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, non si applicano le disposizioni del Codice stesso**

L’Amministrazione, pertanto, nella formalizzazione della presente procedura di gara, non sarebbe vincolata al rispetto pedissequo della normativa codicistica; tuttavia, la stessa decide di autovincolarsi al suo rispetto solamente per quegli istituti giuridici o per quelle norme espressamente richiamate negli atti di gara (Si veda in tal senso parere dell’AVCP AG 32 del 23 gennaio 2010; deliberazioni dell’AVCP n. 4/2010, n. 36/2009, n. 10/2009 e n. 7/2009).

Per addivenire all’affidamento di cui trattasi, con determinazione direttoriale n. 1054 del 15 ottobre 2015, l’Amministrazione ha stabilito di procedere mediante **procedura aperta** finalizzata alla selezione di un operatore/i economico/i da individuarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento dell’affidamento, sono meglio specificate nel Capitolato d’Oneri, quale parte integrante e sostanziale della presente procedura.

ART. 1 VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA

Il presente affidamento non prevede un *“prezzo”* che remunerer il servizio, fatti salvi le spese per i servizi previsti dal Capitolato d’oneri e dalle offerte formulate in sede di gara².

Il valore complessivo del contratto relativo al servizio di tesoreria deve essere calcolato tenendo conto di tutte le entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente necessarie nel periodo durata del rapporto, sulla base della media degli anni precedenti (Si veda in tal senso FAQ A15. dell’ANAC – *Obblighi informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del D. Lgs. n. 163/06*).

L’Amministrazione, sulla base di quanto sopra menzionato, stima il valore del presente affidamento per

¹ Il contratto di tesoreria *“va qualificato in termini di rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando il conferimento di funzioni pubblicistiche, quali il maneggio di denaro pubblico e il controllo di regolarità sui mandati e prospetti di pagamento nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio”* (Si veda in tal senso in giurisprudenza *ex multis* Cass. SS.UU. 3 aprile 2009, n. 8113; Con. Stato 25 febbraio 2014, n. 877, Con Stato 6 giugno 2011, n. 3377).

² Sulla qualificazione dell’affidamento oggetto della presente procedura di gara come concessione di servizi, si rinvia alla costante giurisprudenza che prevede espressamente che: *“L’art. 30, comma 2, infatti (A tenore del quale nella concessione di servizi “la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”) non significa che il concessionario non può trarre alcuna utilità economicamente apprezzabile dallo svolgimento del servizio (se cos’ fosse, ben difficilmente si troverebbero concorrenti, per le gare di tesoreria), ma solo che la gara non deve prevedere un “prezzo” che remunerer il servizio, a carico della Stazione appaltante”* (Si veda in tal senso in giurisprudenza *ex multis* TAR Friuli Venezia Giulia 27 maggio 2010, n. 358).

Sempre sul punto si precisa che: *“il contratto di tesoreria è, nella prassi, un contratto a titolo gratuito o comunque privo di obblighi a carico dell’Amministrazione di corrispondere somme in favore degli istituti bancari, posto che, in concreto, gli istituti bancari chiedono di partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei servizi di tesoreria non per trarre diretto beneficio dalla gestione del servizio (che spesso avviene a titolo gratuito se non addirittura in perdita), ma soprattutto per ampliare la propria clientela, per sviluppare i propri servizi e la propria attività nelle aree ove si svolge il servizio di tesoreria, in ragione degli indubbi benefici, anche in termini pubblicitari e d’immagine, derivanti dal suo svolgimento per conto dell’ente pubblico”* (Si veda in tal senso in giurisprudenza *ex multis* TAR Veneto 22 giugno 2006, n. 2714).

l'intero periodo contrattuale (comprensivo del periodo di rinnovo) in € 6.000,00.

Il valore sopra menzionato consente soltanto di determinare l'importo correlato al contributo all'ANAC (che sarà pari a 0).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si precisa che la prestazione principale consiste nel servizio di Tesoreria.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza in quanto non si rinvergono rischi da interferenza.

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'affidatario ha l'obbligo di corrispondere a questa Amministrazione la spesa di € 977,46 per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 2 SOPRALLUOGO NON OBBLIGATORIO

È previsto dalla presente procedura ad evidenza pubblica, un sopralluogo non obbligatorio, da parte del legale rappresentate/direttore tecnico o di un suo delegato, purché dipendente dell'operatore economico (**munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità - carta d'identità/patente di guida rilasciata dal Prefetto/passaporto - di quest'ultimo**). **In tal caso dovrà essere prodotto l'All. 4 del presente Disciplinare congiuntamente alla delega suddetta.**

Detto sopralluogo, necessario per prendere visione dei luoghi e dei locali dove si svolgerà la concessione oggetto dell'affidamento, potrà essere effettuato **entro le ore 17,00 del 20 novembre 2015**, previo appuntamento da concordare esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo: **gare.e.contratti@laziodisu.it**.

Pertanto eventuali richieste pervenute successivamente alla data del **20 novembre 2015, ore 12,00 non verranno prese in considerazione.**

Nel corso del sopralluogo verranno mostrati gli ambienti utili per la proposizione delle offerte qualitative. Le Società concorrenti interessate dovranno presentare al momento del sopralluogo, l'All. 4, debitamente compilato che, al termine dello stesso, sarà vistato dall'Amministrazione a conferma dell'effettuato sopralluogo e **dovrà essere inserito, nella documentazione richiesta nei successivi paragrafi (busta A).**

Nei casi di partecipazione in RTI o di Consorzio ordinario, l'All. 4 del presente Disciplinare dovrà essere presentato da ciascun componente il raggruppamento o consorziate esecutrici.

È consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese (**in tal caso dovrà essere prodotto l'All. 4 del presente Disciplinare congiuntamente alla delega suddetta**), purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non ancora costituito. Nel caso di Consorzio ordinario è consentita la delega plurima ad una medesima consorziata esecutrice (**in tal caso dovrà essere prodotto l'All. 4 del presente Disciplinare congiuntamente alla delega suddetta**).

In caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, l'All. 4 del presente Disciplinare dovrà essere presentato dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

È consentita, tuttavia, la delega plurima ad una consorziata indicata come esecutrice (in tal caso dovrà essere prodotto l'All. 4 del presente Disciplinare congiuntamente alla delega suddetta).

ART. 3 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al seguente indirizzo

PEC: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire **esclusivamente per PEC** e dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Potranno, inoltre, essere formulati **entro il giorno 20 novembre 2015, ore 12,00** e le risposte avverranno **entro e non oltre le ore 17,00 del 20 novembre 2015**.

Laziodisu pubblicherà i chiarimenti più significativi e/o eventuali informazioni relative alla presente procedura sul proprio sito internet: www.laziodisu.it – *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*.

ART. 4 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

Il Bando di gara verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Gare n. 124 del 21 ottobre 2015, su un giornale a tiratura nazionale, uno a tiratura locale (luogo di esecuzione del servizio) oltre che nei confronti delle autorità competenti previste in analogia dall'art. 66, comma 7 del D.Lgs. 163 del 2006 e smi e le ulteriori previste dalla normativa vigente.

Laziodisu metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.laziodisu.it – *Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti*, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato d'oneri;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;

L'Amministrazione non prenderà in considerazione, ai sensi ed in analogia con l'art. 71, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, le richieste di invio dei documenti di gara.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del Codice dei contratti, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri Europei costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano in analogia le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **a pena d'esclusione** di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto **divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È **vietata** la partecipazione dei consorziati a più di un consorzio stabile.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; **a pena d'esclusione**, a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato.

Ai sensi ed in analogia a quanto previsto dall'art. 38 comma 1, lett. m) - quater del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro

decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione della gara stessa, o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla revoca dell'affidamento.

Ai sensi dell'art. 37 del D. L. n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del ministero delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D. M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei Consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti che per esso concorrono.

ART. 6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale *(elencazione non esaustiva):*

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1 del Codice dei contratti;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i;
4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
5. che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio;
6. che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del Codice dei Contratti;

Requisiti di idoneità professionale:

7. iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede, ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all'U.E. inerente al settore oggetto della gara. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA.
8. **Per le sole Banche:** iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 385/1993, ovvero, in caso di banche non stabilite nel territorio italiano, il possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dall'Ente di vigilanza (o altro Ente competente) del paese ove ha la sede legale la banca.
Per gli altri soggetti: abilitazione allo svolgimento del servizio oggetto della gara: legge, atto o provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività

Requisiti di carattere tecnico e professionale

9. **elencazione** contenente l'esecuzione di **servizi inerenti al settore oggetto della gara**³, prestati nell'ultimo triennio (2012-2013-2014) per almeno **3 amministrazioni pubbliche con l'indicazione delle date e dei destinatari pubblici**.

N.B. Per amministrazioni pubbliche si intendono quelle tassativamente previste dall'art. 1, comma 2 del D. LGs. n. 165/2001 e smi.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Nel successivo art. 9 del presente disciplinare ("contenuto della busta A") vengono descritte le modalità richieste relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la presente procedura.

ATTENZIONE:

a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:

a.1) i requisiti di **carattere generale**, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed i requisiti di **idoneità professionale** di cui ai punti 7 e 8, devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

a. 2) il requisito di carattere **tecnico e professionale**, di cui ai precedenti punto 9 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la seguente modalità:

- **2 servizi inerenti al settore oggetto della gara di cui al punto 9 devono essere stati eseguiti dalla impresa mandataria;**

- **1 servizio inerente al settore oggetto della gara di cui al punto 9 deve essere stato eseguito dall'impresa consorziata;**

N.B. Si rammenta che, in ogni caso, in analogia con l'art. 275, comma 2 del DPR 207/2010 e smi la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l'obbligo ai sensi dell'art. 34, comma 4 del Codice dei Contratti, di indicare nell'All. 1, a pena d'esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

N.B. Secondo la normativa di settore vigente al momento della pubblicazione dell'Avviso pubblico di gara non sussiste (né per i lavori, né per i servizi e le forniture) l'obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI. Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno comunque essere indicate.

b) in caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti:

³ Sul punto si rinvia a costante giurisprudenza che prevede espressamente che: "se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settori identici a quelli oggetto dell'appalto o quanto meno ad essi collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza" (Si veda in tal senso in giurisprudenza Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015 n. 4425).

b.1) i requisiti di **carattere generale**, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed il requisito di **idoneità professionale** di cui ai precedenti punti 7 e 8, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;

b.2) il requisito di carattere **tecnico e professionale**, di cui ai precedenti punto 9 deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto in analogia con gli artt. 35 del Codice dei Contratti e 277 del DPR 207/2010 e smi.

ART. 7 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione nella lingua italiana) presso Laziodisu - Via Cesare de Lollis, 24/B - 00185 Roma - **Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2015**, con le seguenti modalità:

- mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
 - con raccomandata a mezzo di corriere;
 - direttamente a mano con consegna all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante sopraindicato.
- Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo di Laziodisu, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'orario di ricezione del Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lun. al ven. di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Laziodisu ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se imputabili a ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

N.B. Le offerte devono essere tassativamente presentate entro il termine sopra prescritti in quanto il termine è posto a tutela del fondamentale principio, anche di derivazione comunitaria, della parità di trattamento. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato rispetto del termine di presentazione dell'offerta (Si veda in tal senso Determinazione Avcp n. 4 del 10 ottobre 2012, par. 6)

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

1. un unico plico contenente 3 buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro e firma sui tutti i lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento) **(la PEC, autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare tramite tali mezzi tutte le comunicazioni comprese quelle di cui all'art. 79, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici.** - *In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.*

In caso di annullamento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari);

- data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- la scritta **“NON APRIRE - ”** contiene offerta relativa alla procedura di gara:

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - CIG. 6432658D4C”

Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, **a pena d’esclusione**, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro e firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria:

- **Busta “A”**, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Documenti amministrativi”**, dovrà contenere, **a pena d’esclusione**, i documenti prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 9;
- **Busta “B”**, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Offerta qualitativa”**, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di cui al successivo articolo 10;
- **Busta “C”**, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura **“Offerta quantitativa”**, dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di cui al successivo articolo 11.

N.B. Costituiscono cause di esclusione le seguenti violazioni:

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta quantitativa, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.
- mancato inserimento dell’offerta quantitativa e di quella qualitativa in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione, inter alia:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara.

ART. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Detta busta dovrà contenere tutti i sotto indicati documenti:

- A)** la garanzia a corredo dell’offerta;
- B)** la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto;
- C) a pena d’esclusione**, le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (**All. 1 e All. 1 bis** del Disciplinare) nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al successivo punto **C.4** e, in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto **C.5** (**All. 2 e All. 3** del Disciplinare) timbrati e firmati in calce dai dichiaranti indicati nei relativi allegati;
- D) “PASSOE”** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
In caso di partecipazione in RTI o in caso di Consorzio, il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate prima di inviarlo alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila.
Si rammenta che il PASSOE è inviato alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.
- E)** il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara e copia degli eventuali chiarimenti pubblicati dall’amministrazione sul proprio sito internet sottoscritti in calce ad ogni singolo documento *(dai soggetti firmatari dell’All. 1)* al fine di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta (Si veda in tal senso Cons. Stato 18 settembre 2013, n. 4663; Cons. Stato 20 aprile 2012, n. 2317);
- F)** attestato di avvenuto sopralluogo (**All.4** del presente Disciplinare);
- G)** ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal disciplinare di gara.

N.B. In caso di RTI e Consorzio la documentazione di cui al presente articolo punto E) dovrà essere timbrata e siglata in calce ad ogni singolo documento dai soggetti firmatari dell’All. 1 del Disciplinare da parte di ogni componente del RTI, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici del servizio.

Dettaglio dei punti sopra elencati A - F:

A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

Per partecipare alla gara è richiesta, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta.

Il valore del deposito cauzionale dovrà essere di **€ 10.000,00**.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, **nel settore oggetto della gara in analogia e così come previsto dall’art. 75 del Codice dei Contratti**. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà **allegare a pena d’esclusione in ORIGINALE o COPIA CONFORME** al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.

La garanzia deve avere **validità almeno pari a 180 giorni**, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.

La garanzia dovrà prevedere, a pena d’esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati dall'art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, a seguito dell'aggiudicazione della gara.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita sotto forma di **cauzione** o **fideiussione**.

La **cauzione** può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

Nel caso di depositi in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:

a) assegno circolare intestato a Laziodisu;

b) attestazione di bonifico avente come beneficiario Laziodisu da appoggiare a: **Banca Popolare di Sondrio – Piazza dei Sanniti, 10/11 - 00185 ROMA (RM) - CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93.**

Nel caso di versamento sul c/c intestato a Laziodisu, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, occorre indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui Laziodisu dovrà effettuare il mandato di pagamento;

La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità:

a) fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93);

b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni);

c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Laziodisu.

In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria **dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi.** Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata **da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti.** In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di **autentica notarile** circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso di RTI costituita o costituenda dovrà essere effettuato una sola cauzione da parte della capogruppo, ma la fideiussione di cui al precedente punto dovrà essere intestata, a ciascuno componente del RTI.

In caso di Consorzio stabile, la garanzia a corredo dell'offerta deve essere eseguita dal Consorzio, quale unico soggetto interlocutore dell'Amministrazione, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.

N.B. costituiscono clausole di esclusione:

- la mancata presentazione della garanzia a corredo dell'offerta;
- la garanzia non conforme a quanto stabilito, in analogia, dall'art. 75, comma 4 del Codice dei Contratti e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la garanzia sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; si rammenta che nel caso di RTI costituita o costituenda, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese associande;
- la garanzia prestata con modalità non consentite;
- la garanzia prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando o, in mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto, in analogia, dall'art. 75, comma 5, del Codice;
- la garanzia non sottoscritta dal garante.

B) DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE

Dovrà essere presentata, **in originale**, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale lo stesso si impegna, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in analogia con l'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'affidamento.

C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI

(All. 1):

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo "All.1 – Domanda di partecipazione" predisposto dalla Stazione Appaltante, **le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'ammissione alla gara.**

C.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti:

1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (altri tipi di società);
2. iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede, ovvero di analogo registro di altro Stato aderente all'U.E. inerente al **settore oggetto della gara.**

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e smi, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA;

- **Per le sole Banche:** iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 385/1993, ovvero, in caso di banche non stabilite nel territorio italiano, il possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria rilasciata dall'Ente di vigilanza (o altro Ente competente) del paese ove ha la sede legale la banca.
- **Per gli altri soggetti:** abilitazione allo svolgimento del servizio oggetto della gara: legge, atto o provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività

3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 – bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;

4. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti Pubblici nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nell'**All. 1 del Disciplinare** i nominativi e i relativi dati anagrafici.

Dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nell'**All. 1 del Disciplinare** e andranno indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non menzione.

5. l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011

La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici.

6. di non incorrere nel divieto di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice dei contratti;

7. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dovrà essere indicato l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica.

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare il numero la Matricola INPS e il numero P.A.T Posizione. Assicurativa Territoriale, la matricola INAIL, il numero dei DIPENDENTI ed il CCNL applicato;

9. nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;

10. **Legge n. 68/99:** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l'Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi al fine della verifica;

11. **Legge n. 383/01:** che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;

12. **D.Lgs. 231/01:** di non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.

C.2) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) che comprovano:

1. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;
2. che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'ANAC ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1 ter del Codice dei Contratti Pubblici,
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
4. di non avere a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno;
5. di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

C.3) Ulteriori dichiarazioni:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nel capitolato d'oneri e relativi allegati, negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulteriori atti di gara;
2. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
4. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici;
5. di essere: micro – piccola - media impresa in considerazione delle soglie relative a tale qualificazione contenute nella L. 180/ 2011⁴.

⁴ Si rammenta che ai sensi della legge n. 180/2011 per micro/piccola/media impresa si intende:

Categoria	Effettivi:	una delle due condizioni
-----------	------------	--------------------------

6. di eseguire il servizio mediante lo sportello operativo (filiale od agenzia) nel Comune dove è ubicata la sede di Laziodisu (Via Cesare de Lollis, 24/b – 000185 ROMA) e nello specifico al seguente indirizzo: _____;

(In caso di RTI o di Consorzio, le società raggruppate o consorziate esecutrici dovranno indicare nell'All. 1 del disciplinare di gara nell'apposito spazio il medesimo luogo di espletamento del servizio).

N.B.1)

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice dei contratti, vanno rese **individualmente** anche dai seguenti soggetti, **non** firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di *concorrente individuale* = rappresentante legale e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = soci e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di *società* = amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza⁵ in caso di società con meno di 4 soci.

Inoltre, la dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti, vanno rese **individualmente** anche dai soggetti, **non** firmatari dell'istanza di ammissione a gara sopra indicati e qualora esistano dai:

- *soggetti cessati* dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per tali dichiarazioni, andrà utilizzato l'apposito modulo **All. 1/BIS**.

N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare, a pena d'esclusione, una apposita dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10).

N.B. Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. n. 163/2006 e smi, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38,

di impresa	unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo		Totale di bilancio annuo
Media	< 250	≤ 50 milioni	o	≤ 43 milioni
Piccola	< 50	≤ 10 milioni	o	≤ 10 milioni
Micro	< 10	≤ 2 milioni	o	≤ 2 milioni

⁵ L'espressione "socio di maggioranza", si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).

comma 2 dello stesso D. Lgs., obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria dello uno per mille del valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La Stazione appaltante, in tal caso, assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'Amministrazione non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

C.4) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori dichiarazioni).

a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- **per i raggruppamenti temporanei, a pena d'esclusione**, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000**, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

- **per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE**, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre si deve dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, **congiuntamente all'All. 1 del Disciplinare** vanno rese, le seguenti dichiarazioni sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 con le quali il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei Contratti;

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

In caso di RTI costituendo costituiscono cause di esclusione:

- mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici;
- mancato impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione della gara, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario.

C.5.) AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e smi)

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel Disciplinare di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

In tal caso occorre allegare, **a pena d'esclusione:**

- **Dichiarazione (All. 2 del Disciplinare)** resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (**ausiliato**), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale si attesta:

1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, **a pena di esclusione, in originale o copia autentica**, il contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del servizio posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'Impresa ausiliata (**All. 2 del Disciplinare**) una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia per il concorrente in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

- **Dichiarazione (All. 3 del Disciplinare)** resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

N.B. Si rammenta che l'impresa ausiliaria dovrà generare il PASSOE ed inviarlo alla Stazione appaltante.

N.B. Si rammenta che la dichiarazione di cui si tratta non può avere un contenuto formalmente riproduttivo della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell'ausiliaria di

mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse dei quali la ditta ausiliata è carente. Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 12 novembre 2013, n. 5384.

D) “PASSOE”

Si rammenta che il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

E) IL CAPITOLATO D'ONERI, IL DISCIPLINARE DI GARA E COPIA DEGLI EVENTUALI CHIARIMENTI PUBBLICATI DALL'AMMINISTRAZIONE SUL PROPRIO SITO INTERNET;

Si veda l' art. 9, lettera E) del presente disciplinare.

F) ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

L'All. 4 al presente Disciplinare andrà inserito nella busta “A”, debitamente compilato in occasione del sopralluogo e vistato dall'Amministrazione nelle modalità previste dall'art. 2 del presente disciplinare.

ART. 10 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA QUALITATIVA

La Busta “B” dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, la seguente documentazione:

- All. A sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante/procuratore in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio

N. B. Il punteggio relativo all'offerta qualitativa a verrà attribuito con le modalità di cui all'art. 13 del presente Disciplinare.

N.B. La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d'esclusione, l'inserimento di elementi di natura quantitativa nella busta dedicata all'offerta qualitativa.

ART. 11 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA QUANTITATIVA

La Busta “C” dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, la seguente documentazione:

- All. B sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante/procuratore in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o

Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio

N. B. Il punteggio relativo all'offerta quantitativa verrà attribuito con le modalità di cui all'art. 13 del presente Disciplinare.

L'offerta quantitativa dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta non potrà essere condizionata o parziale.

Si procederà ugualmente all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una **sola offerta**.

ART. 12 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei contratti:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta qualitativa	30
2	Offerta quantitativa ⁶	70
	TOTALE	100

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati nel successivo art. 13 del presente Disciplinare. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta qualitativa (somma dei punteggi per ciascun criterio) ed il punteggio conseguito per l'offerta quantitativa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo art. 13.

Laziodisu si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Invece si procederà ugualmente all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta.

In caso di parità di punteggio delle offerte, risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta quantitativa.

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Amministrazione, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

⁶ Sul punto della maggior attribuzione di punteggio all'elemento quantitativo rispetto a quello qualitativo nell'affidamento del servizio tesoreria, si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato 31 dicembre 2007, n. 6837.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Laziodisu né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.

ART. 13 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite da un'apposita Commissione, nominata in analogia alle disposizioni previste dall'art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici. La Commissione, in conformità alle disposizioni contenute negli atti di gara e nei documenti di riferimento, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Prima fase

L'apertura della busta "A" avverrà, in **seduta pubblica** presso la sede di Laziodisu, via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 Roma.

La prima seduta aperta al pubblico si terrà il giorno 24 novembre 2015, ore 10,00 presso la sede di Laziodisu (via Cesare de Lollis, 24/b – 00185 ROMA).

Le ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate e pubblicate sul sito internet: www.laziodisu.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. Pertanto, la Stazione appaltante è esonerata ad inviare con ulteriori mezzi le comunicazioni relative alle sedute pubbliche che si effettueranno durante la procedura di gara.

A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, in qualsiasi forma partecipino, potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente e qualora diverso dal legale rappresentante, dovrà essere munito di delega con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia del Legale Rappresentante della società di riferimento.

In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- apertura dei **plichi principali** ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste "A", "B" e "C";
- apertura della sola busta "A" ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi.

Seconda fase

Nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:

- elencazione degli operatori economici ammessi;
- apertura della busta "B", esame volto alla verifica dei documenti in essa contenuti e attribuzione dei punteggi per ciascun elemento di valutazione mediante l'applicazione dei criteri enunciati nella parte successiva del presente articolo.

Terza fase

Successivamente, terminato l'esame delle offerte qualitative, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, si darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte qualitative, si procederà all'apertura delle buste

“C”, alla verifica dei documenti in essa contenuti ed all’attribuzione dei punteggi per ciascun elemento di valutazione mediante l’applicazione dei criteri enunciate nella parte successiva del presente articolo.

L’aggiudicazione provvisoria sarà formalizzata nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto (offerta qualitativa + offerta quantitativa) **fino al quarto decimale**.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA QUALITATIVA (elementi di natura qualitativa)

L’attribuzione del punteggio qualitativo (punti 30), avverrà in base ai seguenti criteri:

Critero di valutazione	Punteggio massimo
1. Realizzazione, da parte dell’operatore economico, di uno sportello/agenzia presso i locali della sede di Laziodisu – Roma – Via Cesare de Lollis⁷.	8

SI : punti 8 (punteggio massimo)

NO: punti “0” (zero)

Qualora il concorrente intenda proporre la realizzazione di quanto sopra, il locale (oggetto di sopralluogo), verrà indicato dall’Amministrazione anche in base alla specificità del servizio e dell’utenza.

Il concorrente si impegna a realizzare lo sportello/agenzia, ad attivarlo a gestirlo, a renderlo funzionante in base alle prescrizioni del Capitolato d’oneri ed alla normativa vigente di settore anche di tipo regolamentare o interno all’operatore economico a sua cura e spese.

L’affidatario si impegna al rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Capitolato d’oneri

Eventuali esigenze, accorgimenti e prescrizioni connesse all’offerta di cui al criterio di valutazione n. 1 potrà essere oggetto di accordi negoziali formalizzati in fase di stipulazione del successivo contratto.

Critero di valutazione	Punteggio massimo
2. Realizzazione di uno sportello automatico ATM (Automated Teller Machine) Bancomat presso la sede di Laziodisu - Roma -Via Cesare De Lollis (anche di tipo mobile)⁸.	6

SI : punti 6 (punteggio massimo)

NO: punti “0” (zero)

Qualora il concorrente intenda proporre la realizzazione di quanto sopra, il locale, lo spazio verrà concordato con l’Amministrazione anche in base alla specificità del servizio e dell’utenza.

Il concorrente si impegna a realizzare lo sportello, ad attivarlo, a gestirlo, a renderlo funzionante in base alle prescrizioni del Capitolato d’oneri ed alla normativa vigente di settore anche di tipo regolamentare o interno all’operatore economico a sua cura e spese.

⁷ *Qualora il concorrente offra la realizzazione di quanto previsto nel criterio di valutazione n. 1 del presente Disciplinare, le spese di utenza (luce, gas, riscaldamento) saranno a carico dell’Amministrazione.*

⁸ *Qualora il concorrente offra la realizzazione di quanto previsto nel criterio di valutazione n. 3 del presente Disciplinare, le spese di utenza (luce) saranno a carico dell’Amministrazione.*

Eventuali esigenze, accorgimenti e prescrizioni connesse all'offerta di cui al criterio di valutazione n. 2 potrà essere oggetto di accordi negoziali formalizzati in fase di stipulazione del successivo contratto.

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
3. Tempi (espressi in giorni) di esecuzione dei mandati di pagamento non sottoscritti con firma digitale, migliorativi rispetto a quanto previsto dal capitolato (3gg.- si veda l'art. 13 del Capitolato d'oneri)	4

Al tempo di esecuzione dei mandati più basso verrà attribuito il punteggio massimo.

Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (tempo espresso in giorni più basso);

R_a = valore offerto dal concorrente (tempo espresso in giorni di esecuzione offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo punteggio attribuibile.

N.B.: Ai fini dell'applicazione della formula e dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione prenderà in esame, il solo termine migliorativo rispetto ai "...tre giorni lavorativi successivi a quello della ricezione dei relativi documenti", di cui all'art. 13 del Capitolato.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offra un tempo in giorni pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente R_{min} dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Criteria di valutazione	Punteggio massimo
4. Tempi (espressi in giorni) di attivazione e funzionamento di tutte le procedure necessarie per la trasmissione di ogni documento relativo al servizio di tesoreria con firma digitale, secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico con validità legale	8

Al tempo di attivazione e funzionamento più basso verrà attribuito il punteggio massimo.

Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (tempo espresso in giorni più basso);

R_a = valore offerto dal concorrente (tempo espresso in giorni di esecuzione offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo punteggio attribuibile.

N.B.: Ai fini dell'applicazione della formula e dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione prenderà in esame, i "... Tempi (espressi in giorni) di attivazione e funzionamento di tutte le procedure necessarie per la trasmissione di ogni

documento relativo al servizio di tesoreria con firma digitale, secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico con validità legale...”, la cui attivazione sia di esclusiva competenza dell’operatore economico, con esclusione di eventuali ritardi dovuti all’Amministrazione.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offra un tempo in giorni pari a “0” (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell’attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Critero di valutazione	Punteggio massimo
5. Disponibilità all’immediata esecuzione, nello stesso giorno di invio, di mandati urgenti, a richiesta dell’Amministrazione	4

SI : punti 4 (punteggio massimo)

NO: punti “0” (zero)

La somma dei punteggi (punteggi parziali attribuiti ad ogni singolo concorrente con riferimento ai criteri di valutazione 1, 2, 3, 4 e 5) determinerà il punteggio totale dell’offerta qualitativa del concorrente esaminato.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA QUANTITATIVA

L’attribuzione del punteggio qualitativo (punti 70), avverrà in base ai seguenti criteri:

Critero di valutazione	Punteggio massimo
A. In merito all’impegno a concedere, su richiesta dell’ente, una apertura di credito in conto corrente nei limiti previsti dalla vigente normativa (attualmente prevista di circa 10 milioni di euro) (art. 17 del Capitolato d’oneri) si individuano i seguenti sub-criteri di valutazione.	20

Sub-Critero di valutazione	Sub-Punteggio massimo
A. 1 TASSO DI INTERESSE PASSIVO = determinazione del tasso d’interesse passivo da corrispondere - con liquidazione trimestrale - sulle eventuali anticipazioni di tesoreria ed/o aperture di credito da esprimersi come spread percentuale in aumento o in diminuzione su EURIBOR tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato su stampa specializzata).	15

- Al tasso più basso verrà attribuito il sub-punteggio massimo
- Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)i = (Rmin/Ra) \times Mpa$$

dove:

V(a)i = punteggio da attribuire al concorrente

Rmin = valore dell’offerta più conveniente (tasso più basso) ;

Ra = valore offerto dal concorrente (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di Rmin).

Mpa = massimo sub-punteggio attribuibile.

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano un tasso di interesse passivo pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
A.2 Commissione espresse in percentuale, a carico dell'Ente, in caso di mancata utilizzazione dell'apertura di credito in conto corrente:	5

- Alla commissione bassa verrà attribuito il sub-punteggio massimo
- Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times Mpa$$

dove:

V(a)_i = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (tasso più basso)

R_a = valore offerto dal concorrente (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

Mpa = massimo sub-punteggio attribuibile.

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano una commissione pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
B. Installazione e la gestione, presso la sede Centrale (Laziodisu) ed presso ogni sede territoriale (singole Adisu territoriali) di n. 1 POS per l'incasso delle somme dovute all'ente dall'utenza ⁹ .	6

⁹ Qualora il concorrente offra la realizzazione di quanto previsto nel criterio di valutazione n. 3 del presente Disciplinare, le spese di utenza (luce) saranno a carico dell'Amministrazione.

SI : punti 6 (punteggio massimo)

NO: punti "0" (zero)

N.B. Il POS dovrà essere concesso in comodato d'uso gratuito (senza spese di installazione/ disinstallazione e senza canone mensile) con gestione interamente a carico del concorrente.

Eventuali esigenze, accorgimenti e prescrizioni connesse all'offerta di cui al criterio di valutazione B potrà essere oggetto di accordi negoziali formalizzati in fase di stipulazione del successivo contratto.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
C. Commissione in euro applicata per la gestione della riscossione delle entrate mediante avviso di pagamento (MAV), comprensivo della possibilità di generazione degli avvisi da parte degli operatori dell'ente.	5

- All'offerta con il maggior ribasso rispetto al limite massimo di € 1,20, verrà attribuito il punteggio massimo.

- Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)i = (Rmin/Ra) \times Mpa$$

dove:

V(a)i = punteggio da attribuire al concorrente

Rmin = valore dell'offerta più conveniente (spese più basse)

Ra = valore offerto dal concorrente (spese offerte dal concorrente preso in considerazione > di Rmin).

Mpa = massimo punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano una commissione pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
D. In merito alle condizioni bancarie, per apertura di conto corrente o strumenti analoghi (ad es "carte conto"), in favore dell'utenza di Laziodisu (art. 25 del Capitolato d'onori) si individuano i seguenti sub-criteri di valutazione.	12

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
D.1 Tasso debitore	2

- All'offerta di tasso più basso verrà attribuito il sub-punteggio massimo

- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)i = (Rmin/Ra) \times Mpa$$

dove:

V(a)i = punteggio da attribuire al concorrente

Rmin = valore dell'offerta più conveniente (tasso più basso)

Ra = valore offerto dal concorrente a (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di Rmin.

Mpa = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano un tasso debitore pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
D.2 Tasso creditore.	1

- All'offerta di tasso più alto verrà attribuito il punteggio massimo

- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)i = (Ra/Rmax) \times Mpa$$

dove:

V(a)i = punteggio da attribuire al concorrente

Ra = valore offerto dal concorrente (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione < di Rmax)

Rmax = valore dell'offerta più conveniente (offerta più alta)

Mpa = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Non si prenderanno in considerazione tassi pari a "0" (dico zero).

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
D.3 Spese di tenuta conto corrente per anno	3

- All'offerta di spese di tenuta conto più bassa, verrà attribuito il sub-punteggio massimo.

- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)i = (Rmin/Ra) \times Mpa$$

dove:

V(a)i = punteggio da attribuire al concorrente

Rmin = valore dell'offerta più conveniente (spese più basso)

Ra = valore offerto dal concorrente a (spese offerte dal concorrente preso in considerazione > di Rmin.

Mpa = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano spese pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente R_{min} dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
D.4 Emissione, a favore dell'utenza di Laziodisu, di una "carta conto" a costo zero	6

SI : punti 6 (sub-punteggio massimo)

NO: punti "0" (zero)

Criterio di valutazione	Punteggio massimo
E. Tasso di commissione in percentuale applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'Ente (in ogni caso il concorrente si obbliga con la sottoscrizione del presente allegato e degli atti di gara, ad emettere la relativa polizza entro <u>venti giorni</u> dalla richiesta. In difetto si applicheranno le penali di cui all'art. 38 del Capitolato).	5

- Al tasso più basso verrà attribuito il punteggio massimo

- Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (tasso più basso)

R_a = valore offerto dal concorrente a (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano un tasso di commissione pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente R_{min} dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Critero di valutazione	Punteggio massimo
F. Commissione in euro su bonifici emessi da Laziodisu a favore di soggetti creditori per importi superiori ad € 2.000,00.	20

- All'offerta di commissione su bonifico più bassa verrà attribuito il punteggio massimo.
- Agli altri verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)i = (Rmin/Ra) \times Mpa$$

dove:

V(a)i = punteggio da attribuire al concorrente

Rmin = valore dell'offerta più conveniente (tasso più basso)

Ra = valore offerto dal concorrente a (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di Rmin.

Mpa = massimo punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano una commissione pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Critero di valutazione	Punteggio massimo
G. Disponibilità dell'operatore economico a garantire un intervento finanziario <u>annuo</u> finalizzato ad interventi a sostegno dell'attività istituzionale dell'Amministrazione (clausola di sponsorizzazione) ¹⁰ .	1,5

- All'offerta di importo zero euro verrà attribuito un punteggio pari a **punti 0**
- Alle offerte di importo di 20.000,00 euro verrà attribuito un punteggio **punti 0,75**
- Agli importi superiori a 50.000,00 euro verrà attribuito un punteggio **punti 1,5**

N.B. L'offerta di sponsorizzazione potrebbe comportare l'eventuale pubblicizzazione dell'immagine dell'operatore economico nelle forme stabilite dall'Amministrazione.

N.B. Qualora l'aggiudicatario abbia offerto una somma a titolo di sponsorizzazione i relativi rapporti obbligatori e/o di natura fiscale potranno essere oggetto di accordi negoziali formalizzati in fase di stipulazione del successivo contratto.

¹⁰ Sulla legittimità della clausola di sponsorizzazione si rinvia a pacifica giurisprudenza che stabilisce espressamente che: "È legittima la disciplina di una gara pubblica che preveda, nel mettere a concorso il servizio di tesoreria, tra i criteri di valutazione, l'attribuzione di un punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri o a rendersi disponibile a determinate iniziative" (Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato marzo 2010, n. 1673; Cons. Stato AP 18 giugno 2002, n. 6).

Critério di valutazione	Punteggio massimo
H. Condizioni bancarie in favore dei dipendenti di Laziodisu individuate attraverso i seguenti sub-criteri di valutazione.	0,50

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
H.1 Spese di tenuta conto corrente per anno	0,10

- All'offerta di spesa di tenuta conto più bassa, verrà attribuito il sub-punteggio massimo
- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

V(a)_i = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (spese più basse)

R_a = valore offerto dal concorrente (spese offerte dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano spese pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente R_{min} dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
H.2 Costo annuali per l'emissione della Carta di credito	0,10

- All'offerta di costo più bassa, verrà attribuito il sub-punteggio massimo.
- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

V(a)_i = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (tasso più basso)

R_a = valore offerto dal concorrente a (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino

un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano costi pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
H.3 Costo annuali per l'emissione del bancomat	0,10

- All'offerta di costo più bassa, verrà attribuito il sub-punteggio massimo
- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

V(a)_i = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (tasso più basso)

R_a = valore offerto dal concorrente a (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano un costo pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente Rmin dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
H.4 Tasso di interesse per prestiti personali rateizzati	0,10

- All'offerta di spesa di tasso di interesse più basse, verrà attribuito il sub-punteggio massimo.
- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

V(a)_i = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (costo più basso)

R_a = valore offerto dal concorrente a (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano un tasso di interesse pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente R_{min} dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

Sub-Criterio di valutazione	Sub-Punteggio massimo
H.5 Tasso di interesse per scoperto di conto corrente	0,10

- All'offerta di spesa di tasso di interesse più basso, verrà attribuito il sub-punteggio massimo.

- Alle altre verrà attribuito un punteggio proporzionale dato dalla formula:

$$V(a)_i = (R_{min}/R_a) \times M_{pa}$$

dove:

$V(a)_i$ = punteggio da attribuire al concorrente

R_{min} = valore dell'offerta più conveniente (costo più basso)

R_a = valore offerto dal concorrente a (tasso offerto dal concorrente preso in considerazione > di R_{min}).

M_{pa} = massimo sub-punteggio attribuibile

N.B.: Saranno presi in considerazione unicamente le offerte formalizzate dai concorrenti con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.

N.B.: I punteggi assegnati dalla Stazione appaltante, saranno considerati nel massimo del quarto decimale dopo la virgola, senza arrotondamenti.

N.B.: Ai fini della concreta applicabilità della formula, qualora uno o più concorrenti offrano un tasso di interesse pari a "0" (dico zero), la Commissione determinerà il coefficiente R_{min} dei medesimi concorrenti ai fini dell'attribuzione del punteggio, con il valore 0,001. In tal caso si procederà senza arrotondamenti.

La somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione ed ai sub criteri A (A_1+A_2), B, C, D($D_1+D_2+D_3+D_4$), E, F, G e H ($H_1+H_2+H_3+H_4+H_5$) determinerà il punteggio totale dell'offerta quantitativa del concorrente esaminato.

ART. 14 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara anche quelli indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2 del Codice dei Contratti.

A tal proposito, in analogia con l'art. 48, comma 2 del Codice dei contratti, saranno sottoposti a verifica con le modalità sottoindicate, l'aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria¹¹.

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell'art.6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema *AVCpass*.

I requisiti speciali di partecipazione dovranno essere comprovati attraverso la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante a mezzo del sistema *AVCpass*: copia dei contratti che comprovano l'esecuzione di **servizi inerenti al settore oggetto della gara**, prestati nell'ultimo triennio (2012-2013-2014).

Qualora a seguito di tale adempimento, la Stazione appaltante ritenga non idonea o non conforme a quanto richiesto dal Capitolato d'Oneri, in analogia all'art. 81, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, la stessa deciderà di non procedere all'aggiudicazione definitiva.

Nell'ipotesi che l'affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'affidamento sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria, ai sensi e con le modalità indicate dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs.163/06 di € 100.000,00.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante- sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, **nel settore oggetto della gara in analogia a quanto previsto dall'art. 75 del Codice dei Contratti**. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà **allegare a pena d'esclusione in ORIGINALE o COPIA CONFORME al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.**

- comunicazione prevista dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

- modello dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA (*inviati al momento opportuno dalla Stazione appaltante*);

- modello autocertificazione comunicazione antimafia (*inviati al momento opportuno dalla Stazione appaltante*);;

- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante.

L'Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell'art. 16 bis introdotto dalla Legge n. 2/2009 di conversione del D. L. n. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell'affidatario nei confronti dei propri dipendenti.

¹¹ La disposizione non si applica al concorrente che segue in graduatoria se questi rientra nella definizione di micro/piccola/media impresa, ai sensi della L. 180/2011, così come dichiarato nell'All. 1 del presente Disciplinare da concorrente stesso.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

ART. 15 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Laziodisu.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).

ART. 16 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Relativamente alle clausole di esclusione, si rinvia a quanto previsto dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'ANAC, dalla Determinazione dell'ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015 e dai successivi provvedimenti/comunicazioni dell'ANAC che si considerano comunque prevalenti sulla *lex specialis*.

Timbro e firma per accettazione
